

TI_GERICHTE 52.2000.317 vom 8. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.317

FR: TI_GERICHTE 52.2000.317 du 8 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.317 del 8 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

LOC). Essi possono quindi prevedere, mediante norma esplicita, che i dipendenti comunali siano nominati a tempo indeterminato e che il datore di lavoro possa disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, per la fine di un mese, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi, per giustificati motivi. 3. Nell'evenienza concreta, il comune di _____ non ha fatto uso della facoltà di deroga concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC. Riprendendo testualmente l'art. 5 dell'abrogata LOrd 1987 (BU 1987, 362), l'art. 4 ROD prevede tuttora che la nomina è l'assunzione a tempo determinato, automaticamente rinnovabile alle scadenze periodiche definite dall'art. 16 ROD; norma, quest'ultima, che riproduce a sua volta letteralmente l'art. 127 LOC. Il periodo di nomina dei dipendenti del comune scade quindi sei mesi dopo le elezioni comunali, ritenuto che la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma. Non avendo adottato il sistema della nomina a tempo indeterminato, che caratterizza questo tipo di rapporto d'impiego dei dipendenti cantonali, l'art. 60 LOrd è del tutto inapplicabile. Manifestamente a torto ritiene il Consiglio di Stato che il rinvio alle disposizioni della LOrd contenuto nell'art. 81 ROD permetta di far capo in via sussidiaria all'ordinamento della LOrd. Il sistema della nomina a tempo determinato, su cui si fonda il ROD di _____, non può logicamente coesistere con quello della nomina a tempo indeterminato retto dalla LOrd. Stando così le cose, la disdetta del rapporto d'impiego, pronunciata dal municipio per titolo di mancata conferma ai sensi dell'art. 38 lett. e ROD, va senz'altro annullata siccome tardiva, in quanto ampiamente posteriore al termine di quattro mesi dalle elezioni comunali del 16 aprile 2000. Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il municipio, la decisione di disdetta non può nemmeno essere tutelata per titolo di soppressione del posto di lavoro. A differenza dell'art. 36 LOrd 1987 (BU 1987, 370), al quale manifestamente si ispira, l'art. 38 ROD non annovera infatti la soppressione del posto fra i motivi di cessazione del rapporto d'impiego. Omissione, questa, che, vista l'evidente ricezione della normativa cantonale da parte dell'art. 38 ROD, può addirittura essere ricondotta ad un silenzio qualificato del legislatore comunale, che escludendo l'ipotesi della soppressione del posto quale titolo di rescissione del rapporto d'impiego durante il quadriennio, sembra aver voluto dare ai dipendenti comunali una garanzia di stabilità del posto di lavoro ancor più marcata di quella offerta dalla LOrd 1987. 4. In esito alle considerazioni che precedono, la controversa decisione municipale va quindi annullata al pari di quella governativa che la conferma, siccome palesemente lesiva del diritto. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di

entrambe le istanze sono invece a carico del comune secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 4, 16, 38 ROD di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 21 novembre 2000 (n. 5175) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 21 settembre 2000 del municipio di _____. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il comune di _____ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.